

**Corte d'Appello di Milano
Prima Sezione**

ORDINANZA

La Corte D'Appello di Milano, Prima Sezione, in persona dei magistrati

Massimo Meroni	Presidente
Rossella Milone	Consigliere
Caterina Apostoliti	Consigliere relatore

vista la sentenza n. xxxx/2021 del 05/11/2021 del Tribunale di Milano, che ha respinto le domande proposte dall'attrice;

visto l'atto di appello proposto dalla **MUTUATARIA**;

rilevato che il Tribunale di Milano ha disatteso le attoree domande così argomentando:

non sussiste la lamentata pattuizione di interessi moratori usurari, dovendosi condurre la relativa verifica sulla scorta della pronuncia della Corte Cass. Sez. Un. n.19597 del 2020, sulla cui scorta *“il “tasso soglia di mora” si determina nel caso di specie sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente”*, con la conseguenza che – a fronte di un tasso soglia mora pari al 9,39 % - non può ritenersi usurario il tasso di mora pattuito pari al 6,55% (sentenza appellata pag. 5);

la commissione per l'estinzione anticipata, pari all'1%, non concorre alla determinazione del tasso effettivo, non trattandosi di *“costo collegato all'erogazione del credito”* (sentenza appellata pag.6);

“l'ISC / TAEG non rappresenta una specifica condizione economica del contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo del credito erogato avente lo scopo di fornire una compiuta informazione al cliente sugli oneri da sostenere. La sua inesatta indicazione non comporta pertanto, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento in quanto non incide sulle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri esborsi a carico del mutuatario, quanto piuttosto sulla corretta rappresentazione del costo complessivo del credito” (sentenza appellata pag.7);

“il sistema matematico di formazione delle rate nell'ammortamento alla francese risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendo in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c” (sentenza appellata pag. 8).

rilevato che l'appellante ha dedotto, a confutazione della sopra riportata decisione, il motivo sub 1 (violazione delle norme poste a presidio dell'usura, per la promessa contrattuale della commissione per l'estinzione anticipata, dell'1%), il motivo sub 2 (Violazione di norme dispositive ed imperative costituite dagli artt. 821, 1175, 1195, 1283, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c., 117 e 125 bis. TUB, 640 c.p. e della normativa antiusura (art. 644 c.p. e Legge n. 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni) ed il motivo sub 3 (omessa disposizione della più volte richiesta tutu);

rilevato che l'appellata, nel costituirsi nel presente grado, ha sollevato preliminare eccezione ex art. 348 bis e 342 c.p.c. ed ha contestato, nel merito, la fondatezza dello spiegato appello; considerato che i motivi, come proposti, non presentano ragionevoli probabilità di accoglimento sol che si consideri:

quanto al motivo sub 1, che la Suprema Corte ha chiarito che *“In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla*

Ordinanza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Apostoliti, dell'11.05.2022

sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi" (Cassazione 07/03/2022, n. 7352);

quanto al motivo sub 2, come – ferma l'operatività del piano di ammortamento alla francese, contrattualmente pattuito tra le parti, controfirmato ed allegato all'atto notarile di stipula del mutuo – debba essere assolutamente condivisa la valutazione espressa dal primo giudice, ritenendosi che nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporti l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i) onde non è dato ravvisare una capitalizzazione composta degli interessi. Ciò, del resto, è conforme a quanto reiteratamente espresso da questa Corte in subiecta materia (si veda, solo tra le ultime, le sentenze nn. 849/22, 3807/21, 2205/21, 1918/21), orientamento cui si ritiene di dare piena, condivisa e conforme continuità;

quanto al motivo sub 3, in tema di omessa ammissione di CTU tecnica, come *"Il rigetto della istanza di ammissione di CTU è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione atteso che trattasi di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale esercita un potere discrezionale tanto disponendo quanto non disponendone la nomina. L'unico limite alla sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice"* (Cassazione civile, sez. III, 16/10/2020, n. 22622); nella fattispecie in esame non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione, dal momento che la determinazione di mancata ammissione risulta del tutto coerente con la ricostruzione in diritto espressa dal Tribunale quanto all'insussistenza in radice dei lamentati profili di illegittimità delle clausole apposte allo stipulato mutuo.

ritenuto, pertanto, che non sussista la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello ed applicati gli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., deve essere pronunciata l'inammissibilità del proposto gravame, con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado in favore della parte appellata.

La presente determinazione assorbe all'evidenza - rendendone ultroneo anche il rigetto - la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, formulata da parte appellante come da verbale d'udienza del 04.05.2022.

Quanto alla liquidazione di esse spese in favore dell'appellata costituita, le stesse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 260 mila euro) e dell'attività defensionale prestata, arrestandosi alla prima udienza, senza dar corso alla successiva trattazione e al deposito delle difese conclusive, con applicazione degli onorari medi dello scaglione e così complessivamente nella somma di euro 4.655,00 (euro 2.835,00 per studio ed euro 1.820,00 per fase introduttiva), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti per legge.

Sussistono, inoltre, le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'odierna appellante

P. Q. M.

dichiara inammissibile l'appello;

condanna l'appellante **MUTUATARIA** alla rifusione in favore della **BANCA MUTUANTE** delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.655,00, oltre accessori come sopra;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 04.05.2022

Il Presidente
Massimo Meroni

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376